SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1097)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1960

Aumento del contributo statale per la ricostruzione dei fabbricati di abitazione distrutti dalla guerra nei Comuni supersinistrati

Onorevoli Senatori. — È a tutti noto il grave disagio nel quale ancora oggi versano la maggior parte dei Comuni gravemente danneggiati dagli eventi bellici. Infatti in tali Comuni la ripresa economica è stata lenta ed è ancora incompleta, come, ad esempio, a Castel di Sangro, Capracotta, S. Pietro Avellana, S. Pietro Infine, Orsogna, Ortona, Tollo, Cassino, Esperia, Ferentino, Minturno, Subiaco, Valmontone, etc.

Il più delle volte in questi Comuni, i proprietari che hanno ricostruito il loro fabbricato si trovano nell'impossibilità di pagare le annualità di mutuo dagli stessi contratto per la ricostruzione con l'I.N.F.I.R. o con altro Istituto ipotecario.

È ben vero che per tali comuni (distruzione superiore al 75 per cento) lo Stato già corrisponde un contributo del 5 per cento anzichè del 4 per cento, sulla somma ammessa

a contributo, ma è anche vero che la residua quota di ammortamento mutuo è ancora troppo elevata, proprio per le condizioni sopra esposte.

Si propone pertanto, che, limitatamente alle residue annualità, e sempre che trattasi di danneggiati in particolari condizioni patrimoniali e di reddito, il contributo dello Stato venga elevato al 6,50 per cento; in tal modo la quota annuale residua a canico dei proprietari verrebbe a ridursi all'1,50 per cento-2 per cento e sarebbe quindi nella magglior parte dei casi sopportabile.

Il proponente fida che gli onorevoli colleghi vogliano rendersi conto delle tragiche condizioni nelle quali ancora oggi versano i comuni supersinistrati, e vogliano pertanto contribuire ad una più sollecita ripresa economica degli stessi dando il loro voto favorevole al presente disegno di legge.

LEGISLATURA III - 1958-60 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il contributo spettante ai danneggiati che abbiano provveduto o che provvederanno alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione nei Comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento, che abbiano contratto a tal fine mutuo ipotecario e che siano in condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, viene elevato al 6,50 per cento limitatamente alle annualità residue.